

Causa C-379/05

Amurta SGPS

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)

«Artt. 56 CE e 58 CE — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria nazionale che prevede l'esenzione delle partecipazioni dall'imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Ritenuta alla fonte — Esenzione dalla ritenuta alla fonte — Applicazione alle società beneficiarie che dispongono di una sede o di una stabile organizzazione nello Stato membro che accorda l'esenzione e le cui partecipazioni godono dell'esenzione dall'imposta sulle società — Rifiuto di applicare l'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai dividendi distribuiti a una società beneficiaria che non dispone di una sede né di una stabile organizzazione in detto Stato membro»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 7 giugno 2007 I - 9573
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 novembre 2007 I - 9594

Massime della sentenza

1. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società*
(Artt. 56 CE e 58 CE; direttiva del Consiglio 90/435, art. 5, n. 1)
2. *Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti*
(Art. 234 CE)
3. *Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società*
(Art. 56 CE)

1. Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per il caso in cui non sia raggiunta la soglia minima di partecipazioni della società madre nel capitale della società figlia, fissata all'art. 5, n. 1, della direttiva 90/435, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, prevede una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società stabilita in questo Stato membro ad una società beneficiaria stabilita in un altro Stato membro, esonerando tuttavia da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria che è soggetta, nel primo Stato membro, all'imposta sulle società o che dispone, in questo stesso Stato membro, di una stabile organizzazione cui appartengono le azioni detenute nella società distributrice.

Infatti, tale trattamento svantaggioso dei dividendi versati alle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro

rispetto a quello riservato ai dividendi versati alle società beneficiarie stabilite nello Stato membro interessato può dissuadere le società stabilite in un altro Stato membro dal procedere a investimenti nello Stato membro interessato e costituisce, conseguentemente, una restrizione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'art. 56 CE.

È vero che, con riguardo ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l'imposizione a catena ovvero la doppia imposizione economica degli utili distribuiti da una società residente, gli azionisti beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione analoga a quella di azionisti beneficiari che risiedono in un altro Stato membro. Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o per via convenzionale, assoggetta all'imposta sul reddito non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non

residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti. Infatti, è il solo esercizio da parte di questo stesso Stato della sua competenza tributaria che, indipendentemente da ogni imposizione in un altro Stato membro, genera un rischio di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In tal caso, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, lo Stato di residenza della società distributrice deve provvedere affinché, in relazione al meccanismo previsto dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o attenuare l'imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società azioniste non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società azioniste residenti. Così non è quando una doppia imposizione economica, di cui sono oggetto i dividendi distribuiti alle società beneficiarie non stabilite nello Stato di residenza della società distributrice, deriva dal solo esercizio della competenza tributaria da parte di tale Stato membro, che assoggetta tali dividendi all'imposta sui dividendi, mentre ha scelto di prevenire tale doppia imposizione economica per le società beneficiarie che hanno in quello stesso Stato la loro sede o una stabile organizzazione cui appartengono le azioni della società distributrice.

Siffatta normativa non può essere giustificata dall'esigenza di garantire la

coerenza del sistema tributario nazionale né dalla necessità di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite nel suo territorio in relazione a redditi di tal tipo, esso non può invocare l'esigenza di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri per giustificare l'assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro.

(v. punti 28, 37-40, 59-61, dispositivo 1)

2. Le questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte. La detta presunzione di rilevanza non può supe-

rata dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesta taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza e dai quali dipende la definizione dell'oggetto della controversia in esame.

(v. punti 64-65)

3. Uno Stato membro non può invocare l'esistenza di un credito d'imposta integrale, concesso unilateralmente da un altro Stato membro ad una società beneficiaria stabilita nello stesso Stato, al fine di sottrarsi all'obbligo di prevenire la doppia imposizione economica

dei dividendi derivante dall'esercizio del suo potere impositivo, in una situazione in cui il primo Stato membro previene la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti alle società beneficiarie stabilite nel suo territorio. Qualora uno Stato membro faccia valere una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, stipulata con un altro Stato membro, spetta al giudice nazionale accertare se si debba tener conto, nella controversia principale, di questa convenzione e, se del caso, verificare se questa consenta di neutralizzare gli effetti della restrizione alla libera circolazione dei capitali.

(v. punto 84, dispositivo 2)